DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1996

Art. 7

Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia

All'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Una quota dei proventi deve essere destinata alle province di Como e di Lecco e non puo' essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.".

Versione in vigore dal 27 marzo 1996, non più in vigore dal 26 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-l-anno-1996-1996/art-7-destinazione-dei-proventi-della-casa-da-gioco-di-campione-d-italia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it